

# Newsalert

Venerdì 6 luglio 2018

Per maggiori informazioni: [info.tls@it.pwc.com](mailto:info.tls@it.pwc.com)

## ***Servizi fiscali e legali: solo per avvocati e commercialisti!***

***A cura di Avv. Guido Ajello –  
Avv. Claudio Costantino***

### **1. Premessa**

Con sentenza 8 giugno 2018, n. 858, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari (“TAR Puglia”), ha statuito che l’aggiudicazione da parte di una pubblica amministrazione di servizi legali e fiscali, per loro natura, deve intervenire esclusivamente in favore di soggetti iscritti negli appositi albi professionali, con la conseguenza che tutti gli operatori economici che non svolgono in concreto i menzionati servizi, non possono partecipare alle relative competizioni pubbliche.

### **2. Il caso**

Nel corso della gara pubblica bandita dall’Amministrazione regionale pugliese, avente ad oggetto l’espletamento di “*servizi legali, fiscali e formativi on the job*”, da erogare in favore del personale dipendente della predetta Amministrazione (“Appalto”), PwC TLS Avvocati e Commercialisti (“PwC TLS”) ha impugnato innanzi al competente TAR Puglia il provvedimento di ammissione di un operatore economico partecipante, in quanto, dall’analisi della relativa visura camerale, risultava che lo stesso operava nel settore della “*ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali umanistiche (...); prestazione di servizi di assistenza tecnica e consulenza per il supporto alle amministrazioni pubbliche (...)*”.

A fronte di quanto sopra, PwC TLS ha sostenuto che il proprio diretto concorrente fosse carente dei requisiti di idoneità professionali e tecnici previsti dal bando di gara e, per l’effetto, non potesse svolgere i servizi oggetto dell’Appalto.

## ***Tax and legal services: exclusively for lawyers and accountants!***

***Prepared by Avv. Guido Ajello –  
Avv. Claudio Costantino***

Through ruling no. 858 of 8 June 2018, the Regional Administrative Court of Apulia, held that the award of tax and legal services by a Public Administration may only, for their nature, be offered to professionals listed in the appropriate national registers, and therefore, economic operators that do not explicitly perform these services cannot participate in the related public tenders.

### **3. Le argomentazioni utilizzate dal TAR Puglia in accoglimento del ricorso proposto da PwC TLS**

Il TAR Puglia, preliminarmente, ha descritto l'oggetto dell'Appalto, rilevando che l'Amministrazione regionale aveva richiesto l'espletamento non di generiche attività formative, bensì di specifiche prestazioni ed in particolar modo consulenza legale e fiscale, finalizzata alla risoluzione di concreti problemi operativi emergenti nello svolgimento dell'attività istituzionale, in affiancamento al proprio personale.

Nello specifico, secondo il Giudice Amministrativo, *“la gara ha per oggetto non solo le attività di formazione, come sostenuto dalla Regione e dalla controinteressata, ma, congiuntamente, le attività di formazione e le attività di consulenza legale e fiscale”*.

Tali attività, secondo il TAR Puglia, possono essere svolte esclusivamente dai professionisti nei/dei relativi settori, ovverossia da avvocati e commercialisti, i quali hanno le necessarie competenze per lo svolgimento dei rispettivi servizi professionali, avendo superato apposito Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché in quanto iscritti a determinati Ordini sotto il governo di specifiche discipline normative, anche di carattere deontologico (i.e., D.Lgs. n. 139/2005 per i commercialisti e Legge n. 247/2012 per gli avvocati).

Per questi motivi, secondo il TAR Puglia, è illegittima la decisione dell'Amministrazione regionale di ritenere soddisfatti i requisiti professionali da parte dell'operatore economico che svolge prevalentemente attività di ricerca ed assistenza tecnica, risultando fondata la censura di PwC TLS relativa all'assenza nell'organico del *competitor* delle professionalità specifiche richieste dal bando di gara.

Conseguentemente, il TAR Puglia ha appurato la carenza dei requisiti professionali sopra menzionati in capo al competitor di PwC TLS, sancendone l'esclusione dalla gara.

### **4. I precedenti richiamati nella sentenza del TAR Puglia**

Il Giudice Amministrativo ha basato la pronuncia favorevole a PwC TLS sulla copiosa giurisprudenza richiamata nel ricorso introduttivo dallo Studio ricorrente. In particolare, si ricorda la sentenza 7 febbraio 2012, n. 648, con cui il Consiglio di Stato ha chiarito che l'oggetto sociale di un'impresa ha lo scopo di rappresentare *“la misura della capacità di agire della persona giuridica, la quale può validamente acquisire diritti ed assumere obblighi solo per le attività comprese nell'oggetto sociale”*.

Tale corrispondenza, ha stabilito il TAR Puglia, va verificata dalle stazioni appaltanti in virtù di una considerazione globale e complessiva delle prestazioni richieste dall'appalto, anche al fine di garantire la massima partecipazione e concorrenzialità tra le imprese e, a tal proposito, è proprio l'iscrizione camerale a delimitare l'ambito di operatività di un'impresa e contemplare le attività dalla stessa esercitabili.

Sempre utilizzando le parole del Consiglio di Stato, utilizzate in altra sentenza (n. 261 del 17 gennaio 2018), l'iscrizione camerale ha lo scopo di *“filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento”*.

In altri termini, *“ciò che rileva ai fini della partecipazione alla gara è l'attività specifica svolta dall'impresa, in quanto l'indicazione tra i requisiti di partecipazione di una specifica attività è finalizzata a selezionare imprese che abbiano esperienza nel settore interessato”* (così, in altra occasione, Consiglio di Stato, sentenza 27 marzo 2018, n. 1902).

Così, anche per il TAR Puglia è necessaria una congrua corrispondenza tra l'attività esercitata dall'impresa e l'attività oggetto della gara; corrispondenza che è condizione di ammissione per l'operatore economico nell'ambito della partecipazione ad ogni procedura ad evidenza pubblica.

## 5. Il principio

La giurisprudenza, finalmente, ha assunto una chiara posizione contro la diffusione di una *practice* che, da troppi anni, vede operatori economici cimentarsi in attività fiscali e legali, pur non avendone i requisiti e le capacità, sotto un profilo formale e sostanziale.

Si cristallizza un principio generale che valorizza la qualità e l'efficienza dell'attività professionale fiscale e legale, caratterizzata da costante studio, analisi critica e aggiornamento normativo; attività che soltanto professionisti iscritti negli appositi Albi professionali possono “governare” compiutamente e mettere a servizio della collettività, in un periodo storico in cui le professioni necessitano, oggi più che mai, pieno riconoscimento e la giusta tutela nel libero mercato.